



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 gennaio 2023
(OR. en)

15670/22
PV CONS 76
TRANS 773
TELECOM 515
ENER 661

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Trasporti, telecomunicazioni e energia)
5 e 6 dicembre 2022

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	4
2.	Approvazione dei punti "A"	4
	Elenco non legislativo	

TRASPORTI

Deliberazioni legislative

3.	Revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)	5
----	--	---

Attività non legislative

4.	Conclusioni sugli sviluppi in corso in relazione al trasporto per vie navigabili interne (NAIADES III)	5
----	--	---

Varie

5.	a)	Rafforzamento della sostenibilità e dell'equità del settore dell'aviazione	5
	b)	Relazioni in materia di trasporti con l'Ucraina	6
	c)	Tendenze in materia di sicurezza stradale e maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sicurezza stradale	6
	d)	Riunione del gruppo di rappresentanti degli Stati CCAM (Mobilità connessa, cooperativa e automatizzata) (Praga, 29 novembre 2022): risultati	6
	e)	Attuali proposte legislative	6
		i) Regolamenti sul cielo unico europeo 2 +	
		ii) Decisione sugli obblighi di compensazione nell'ambito del regime CORSIA	
		iii) Regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (iniziativa ReFuelEU Aviation)	
		iv) Regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE	
		v) Revisione della direttiva sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS)	
		vi) Regolamento sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (iniziativa FuelEU Maritime)	
		vii) Direttiva che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi ro/ro da passeggeri	
	f)	Programma di lavoro della presidenza entrante	7

TELECOMUNICAZIONI

Deliberazioni legislative

6. Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione 8
7. Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea..... 8
8. Regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)..... 8
9. Regolamento relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 8

Attività non legislative

10. Competenze digitali per il decennio digitale 9

Varie

11. a) Supporto alle telecomunicazioni per l'Ucraina 9
- b) Attuali proposte legislative 9
Regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (regolamento ePrivacy)
- c) Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale 9
- d) Iniziative internazionali nel settore digitale (con particolare attenzione al TTC e ai partenariati digitali): stato dei lavori 9
- e) Riunione degli esperti ad alto livello in materia di governance e applicazione delle norme dell'Unione nella sfera digitale (virtuale, 17 ottobre 2022)..... 9
- f) Conferenza sul futuro digitale sicuro e innovativo dell'UE (Praga, 3-4 novembre 2022)..... 10
- g) Programma di lavoro della presidenza entrante 10

- ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio..... 11

SESSIONE DI LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2022

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 15323/22.

2. Approvazione dei punti "A"

Elenco non legislativo 15463/22

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel documento 15463/22, inclusi i documenti COR e REV presentati per adozione.

Per il punto seguente, i documenti vanno letti come segue:

Atti delegati o atti di esecuzione

Mercato interno e industria

11. Direttiva delegata (UE) .../... della Commissione del 5.10.2022 15135/22
che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e 13374/22
del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei + **COR 1 (cs)**
prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato + ADD 1
delle attrezzature militari dell'Unione europea del MI
21 febbraio 2022
Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni
approvato dal Coreper, parte prima, del 30.11.2022

TRASPORTI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

Questioni orizzontali

3. **Revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)** ❶❷ 15058/22
Orientamento generale
+ ADD 1-3
+ ADD 4 REV 1
+ ADD 5 REV 1
+ ADD 6-19
+ **ADD 20 REV 1**
+ ADD 21-47

Il Consiglio ha concordato un orientamento generale in merito alla proposta di revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che figura nel documento 15058/22 e relativi addenda.

Attività non legislative

Trasporto per vie navigabili interne

4. **Conclusioni sugli sviluppi in corso in relazione al trasporto per vie navigabili interne (NAIADES III)** ❷ 14847/22
Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni riportate nel documento 14847/22.


Varie

5. a) **Rafforzamento della sostenibilità e dell'equità del settore dell'aviazione** ❷ 15380/22
Informazioni fornite dalle delegazioni francese, belga, lussemburghese, neerlandese e portoghese


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni francese, belga, lussemburghese, neerlandese e portoghese.

- b) **Relazioni in materia di trasporti con l'Ucraina**  15587/22 + **COR 1**
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione



Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione.

- c) **Tendenze in materia di sicurezza stradale e maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sicurezza stradale**  15078/22
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.

- d) **Riunione del gruppo di rappresentanti degli Stati CCAM (Mobilità connessa, cooperativa e automatizzata) (Praga, 29 novembre 2022): risultati**  15488/22
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- e) **Attuali proposte legislative** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)  

- i) **Regolamenti sul cielo unico europeo 2 +** 10840/20 + ADD 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza. Le delegazioni irlandese, finlandese e maltese hanno presentato una dichiarazione scritta che figura nel documento 16231/22.

- ii) **Decisione sugli obblighi di compensazione nell'ambito del regime CORSIA** 10869/21 + COR 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- iii) **Regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (iniziativa ReFuelEU Aviation)** 10884/1/21 REV 1 + **REV 2 (da)** 10884/21 ADD 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- iv) **Regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE** 10877/21 + ADD 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- v) **Revisione della direttiva sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS)** 15114/21 + ADD 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- vi) **Regolamento sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (iniziativa FuelEU Maritime)** 10327/21 + ADD 1

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- vii) **Direttiva che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi ro/ro da passeggeri** 6405/22 + ADD 1
Informazioni fornite dalla presidenza


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

- f) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dalla delegazione svedese


TELECOMUNICAZIONI

Deliberazioni legislative


(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

6. **Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione**  14954/22 + ADD 1
Orientamento generale


Il Consiglio ha approvato all'unanimità l'orientamento generale che figura nel documento 14954/22.

7. **Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea**  14959/22 + ADD 1-2
Orientamento generale

Il Consiglio ha approvato all'unanimità l'orientamento generale che figura nel documento 14959/22.

8. **Regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)**  15213/22
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori


Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

9. **Regolamento relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020**  14477/22
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Attività non legislative

10. **Competenze digitali per il decennio digitale¹**

 14868/22

Dibattito orientativo



Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla base di un documento di riflessione fornito dalla presidenza. I ministri hanno sottolineato l'importanza dei programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita con riguardo alle competenze digitali, evidenziando nel contempo la necessità di colmare il divario di genere e coinvolgere il settore privato. Nei contributi è stata posta in rilievo l'importanza di condividere le informazioni sulle azioni finalizzate al miglioramento del livello delle competenze della popolazione attiva e ad accrescere il numero di specialisti nel settore delle TIC.

11. a) **Supporto alle telecomunicazioni per l'Ucraina¹**

Informazioni fornite dalla Commissione

b) **Attuali proposte legislative** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

Regolamento relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (regolamento ePrivacy)

  5358/17
+ **REV 1 (pt)**

Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto dello stato di avanzamento dei negoziati su questo fascicolo.

c) **Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale**



Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto dello stato di avanzamento dei negoziati su questo fascicolo.

d) **Iniziative internazionali nel settore digitale (con particolare attenzione al TTC e ai partenariati digitali): stato dei lavori**

Informazioni fornite dalla Commissione

e) **Riunione degli esperti ad alto livello in materia di governance e applicazione delle norme dell'Unione nella sfera digitale (virtuale, 17 ottobre 2022)**

15172/22

Informazioni fornite dalla presidenza

¹ Alla presenza di Valeriya Ionan, viceministra ucraina dell'integrazione europea.

- f) Conferenza sul futuro digitale sicuro e innovativo dell'UE
(Praga, 3-4 novembre 2022)
Informazioni fornite dalla presidenza
- g) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dalla delegazione svedese

-
- ① Prima lettura
- ② Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
- C Punto basato su una proposta della Commissione
-

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al documento 15323/22

Punto 6 dell'elenco dei punti "B": **Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania sostiene il testo presentato dalla presidenza per raggiungere l'orientamento generale in sede di Consiglio "Telecomunicazioni" del 6 dicembre 2022.

Tuttavia la Germania ravvisa la necessità di apportare miglioramenti ad alcuni aspetti e fa riferimento, a tale riguardo, alle sue osservazioni scritte dell'8 novembre 2022.

In vista dei prossimi negoziati interistituzionali con la Commissione europea e il Parlamento europeo, confidiamo nel fatto che questi aspetti saranno presi in seria e attenta considerazione e inclusi nelle deliberazioni."

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"In uno spirito di compromesso globale, l'Austria sostiene l'orientamento generale sul regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione.

Durante i negoziati, l'Austria ha lavorato per regolamentare l'intelligenza artificiale ponendo l'accento sul suo uso sicuro e sui suoi benefici per gli esseri umani. Un atto giuridico di questo tipo deve essere in linea con i diritti fondamentali e umani e deve contribuire a promuovere la fiducia nell'intelligenza artificiale tra gli interessati.

Si osserva che l'orientamento generale, ottenuto quale risultato di un compromesso politico, non ha dissipato le gravi preoccupazioni dell'Austria in materia di protezione dei dati e di tutela dei consumatori. Tali preoccupazioni riguardano in particolare i seguenti punti:

- o Il rapporto della legge sull'IA con l'attuale regime di protezione dei dati dell'UE, nonché con altri settori del diritto a cui si sovrappone, non è stato chiarito nel testo, con il conseguente rischio di compromettere l'attuale livello di protezione.
- o Dal punto di vista dell'Austria, il divieto solo parziale di utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di contrasto di cui all'articolo 5 è insufficiente. Il divieto generale dovrebbe essere esteso a tutte le finalità e, di norma, l'uso eccezionale dovrebbe essere possibile solo in casi specifici di interesse pubblico e proporzionati, mantenendo al contempo norme di sicurezza rigorose.

- o Analogamente, anche l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica e di sistemi di riconoscimento delle emozioni dovrebbe essere vietato come regola generale; dovrebbe essere possibile solo in circostanze eccezionali, fatto salvo il rispetto di norme di sicurezza rigorose. Un semplice obbligo di trasparenza, come previsto dall'articolo 52, non è sufficiente per affrontare adeguatamente i rischi inerenti a tali sistemi.
- o L'orientamento generale prevede solo la partecipazione facoltativa delle autorità nazionali di controllo competenti per la protezione dei dati all'istituzione di spazi di sperimentazione normativa (articolo 53, paragrafo 1 quater: "Se del caso..."). L'Austria ritiene che la partecipazione delle autorità di controllo competenti per la protezione dei dati all'istituzione di spazi di sperimentazione normativa, in cui sono trattati anche dati personali, debba essere obbligatoria.
- o L'esenzione dei partecipanti agli spazi di sperimentazione normativa dall'imposizione di sanzioni pecuniarie, come previsto dall'articolo 53, paragrafo 3, non è coerente con l'articolo 83 del GDPR, che non prevede tale esenzione in caso di violazioni della protezione dei dati. Nella misura in cui ciò costituisce un titolo esecutivo per le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati, tale esenzione è contraria all'articolo 52 del GDPR in quanto le autorità nazionali di controllo devono agire in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del GDPR e devono essere in grado di decidere in merito all'imposizione di sanzioni pecuniarie in modo del tutto indipendente.
- o L'istruzione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, seconda frase, alle autorità di controllo competenti per la protezione dei dati che partecipano agli spazi di sperimentazione normativa di "esercita[re] i loro poteri di controllo in modo flessibile" e di utilizzare "i loro poteri discrezionali [...]" con l'obiettivo di sostenere l'innovazione nell'IA nell'Unione" interferisce con l'indipendenza del processo decisionale delle autorità nazionali di controllo ed è pertanto contraria all'articolo 52 del GDPR.
- o L'articolo 54, paragrafo 1, prevede un'autorizzazione generale, indiscriminata e orizzontale per il trattamento di dati personali negli spazi di sperimentazione normativa. Dal punto di vista della protezione dei dati, questa disposizione è troppo vaga e non può quindi costituire una base giuridica per il trattamento dei dati. Il riutilizzo dei dati personali raccolti per una finalità specifica in relazione a scopi che non hanno alcun collegamento sostanziale o formale con la finalità iniziale non è in alcun modo prevedibile per l'interessato. Nella misura in cui la disposizione è intesa a essere una forma di riutilizzo "compatibile" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR, occorre rilevare che l'articolo 54, paragrafo 1, non costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR. Inoltre, la disposizione non distingue tra categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del GDPR e altri dati personali. Secondo l'Austria, il trattamento di categorie particolari di dati personali non è consentito sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, del GDPR ed è contrario alla valutazione dei rischi alla base del GDPR.
- o Inoltre, l'articolo 54, paragrafo 1, ignora completamente il principio in materia di protezione dei dati relativo alla minimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR, in quanto né l'ambito di applicazione né le categorie di dati personali potenzialmente trattati negli spazi di sperimentazione normativa sono in alcun modo limitati. Nel corso dei negoziati, l'Austria ha proposto, in alternativa, l'inclusione di una clausola di apertura per le autorizzazioni settoriali al trattamento dei dati che consenta di individuare le fonti di dati tipiche e le categorie di dati tipiche e garantisca pertanto la prevedibilità e la proporzionalità del trattamento dei dati.

- o Contrariamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, la proposta non prevede un periodo massimo di conservazione dei dati personali negli spazi di sperimentazione normativa. Inoltre, poiché gli spazi di sperimentazione normativa possono essere istituiti per un periodo di tempo indefinito, i dati personali ivi contenuti sono permanentemente accessibili e possono essere trattati in modo permanente per un periodo di tempo illimitato.
- o Di norma, le persone interessate da decisioni basate su sistemi di intelligenza artificiale (ad esempio i rating del credito) non sono informate del fatto che la decisione è stata presa utilizzando l'IA, né ricevono informazioni sulla base e sui parametri della decisione. Ai fini della trasparenza e della certezza del diritto e per promuovere un'intelligenza artificiale affidabile, qualsiasi decisione presa sulla base dell'intelligenza artificiale dovrebbe pertanto essere accompagnata da informazioni obbligatorie sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel processo decisionale, sul suo funzionamento, sui parametri applicati e sui dati di input trattati. Tali informazioni sono fondamentali affinché gli interessati possano comprendere la decisione e, se necessario, sollevare obiezioni. L'Austria ha presentato una proposta redazionale specifica al riguardo.
- o L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), conferisce alla Commissione europea il potere, se necessario, di modificare l'allegato III, a condizione che i sistemi di intelligenza artificiale rientrino nell'allegato III, punti da 1 a 8. Alcune applicazioni rilevanti per i consumatori, come i prodotti connessi o gli assistenti virtuali, rientrano nell'allegato II, ma non nell'allegato III. Se la Commissione europea dovesse stabilire che i loro effetti giuridici o comparabili ne giustificano l'inclusione nell'elenco dei sistemi ad alto rischio conformemente all'allegato III, tali applicazioni non rientrerebbero nell'allegato III, punti da 1 a 8, e non potrebbero pertanto essere prese in considerazione. L'Austria ha pertanto proposto di inserire un punto aggiuntivo nell'allegato III con la seguente formulazione: "Uso da parte di gruppi vulnerabili o in situazioni che implicano vulnerabilità ai rischi per i diritti fondamentali". In caso contrario, la Commissione europea non sarebbe in grado di aggiungere prodotti di consumo ad alto rischio all'allegato III, se necessario.
- o L'applicazione è essenziale per far funzionare concretamente il diritto sostanziale. La direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative è stata adottata per ridurre le carenze nell'applicazione per i consumatori. Sia la proposta di normativa sui dati (COM(2022) 68) che la proposta di direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale (COM(2022) 496) prevedono la loro inclusione nell'allegato della direttiva (UE) 2020/1828. È incomprensibile che la proposta di legge sull'IA non sia ancora stata inclusa nell'allegato della direttiva (UE) 2020/1828.

A nostro avviso, i prossimi negoziati di trilatero dovrebbero essere utilizzati per elaborare e ancorare nel testo della direttiva le preoccupazioni in materia di protezione dei dati e di tutela dei consumatori che abbiamo già sollevato, al fine di modificare l'atto giuridico in modo conforme ai diritti fondamentali e al diritto alla protezione dei dati, e affrontare importanti preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori.

L'Austria augura alle future presidenze fruttuosi negoziati di trilatero."

Punto 7 dell'elenco dei punti "B":

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

"La Danimarca sostiene l'obiettivo generale del regolamento al fine di garantire identità digitali armonizzate, sicure e affidabili a disposizione di tutti gli europei. Sosteniamo inoltre lo sviluppo di portafogli europei di identità digitale. A tale riguardo, apprezziamo l'importante lavoro svolto su questo fascicolo e possiamo sostenere il testo in uno spirito di compromesso.

Tuttavia, ci rammarichiamo vivamente che il regolamento mantenga l'obbligo secondo cui tutti i portafogli europei di identità digitale devono soddisfare i requisiti previsti per il livello di garanzia "elevato". A nostro avviso, tale obbligo non è proporzionato all'ampia maggioranza dei casi d'uso per i portafogli europei di identità digitale e siamo preoccupati che tali portafogli non saranno immediatamente disponibili per i cittadini a causa di requisiti quali l'uso di hardware esterno sicuro, la dipendenza da smartphone nuovi e costosi, nonché procedure onerose per l'*onboarding* e il successivo utilizzo dei portafogli.

A nostro avviso, consentire agli Stati membri di emettere portafogli europei di identità digitale al livello di garanzia "significativo" faciliterebbe meglio l'adozione e l'utilizzo, fornendo nel contempo il necessario livello di garanzia per l'ampia maggioranza dei casi.

Inoltre, apprezziamo l'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese dall'obbligo di accettare l'uso dei portafogli europei di identità digitale, ma riteniamo ancora che l'attuale testo del regolamento possa far sì che molti prestatori di servizi siano costretti ad attuare un sostegno al portafoglio per i loro servizi, senza tenere conto della proporzionalità, della pertinenza e della domanda del portafoglio europeo di identità digitale in questi particolari servizi."

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria sostiene l'obiettivo generale del regolamento al fine di creare un quadro di fiducia che consenta a tutti i cittadini dell'UE di utilizzare l'identificazione elettronica in modo sicuro e di introdurre il portafoglio europeo di identità digitale.

Le ultime modifiche al testo mirano ad armonizzare la certificazione dei mezzi di identificazione elettronica imponendo l'uso di sistemi nell'ambito del regolamento sulla cibersicurezza rispettivamente per il portafoglio europeo di identità digitale e per i mezzi di identificazione elettronica da notificare. Sebbene la certificazione armonizzata della cibersicurezza a norma del regolamento (UE) 2019/881 sia un obiettivo auspicabile a medio termine, non esistono sistemi prontamente disponibili nell'ambito del regolamento sulla cibersicurezza che coprano in modo esaustivo i portafogli europei di identità digitale o i sistemi di identificazione elettronica da notificare.

Come già sottolineato dall'Austria, non è realistico approntare siffatti sistemi entro i termini attualmente previsti in modo che gli Stati membri possano adempiere gli obblighi di notificare i mezzi di identificazione elettronica e di rilasciare portafogli europei di identità digitale. Tale situazione potrebbe potenzialmente comportare notevoli problemi in molti Stati membri per quanto concerne l'attuazione tempestiva del presente regolamento.

Come soluzione provvisoria, il testo fa riferimento al sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato su criteri comuni (EUCC). Si noti tuttavia che tale sistema si limita alla certificazione dei prodotti TIC (cfr. rispettivamente articolo 1 EUCC; parte 1, sezione 2, norma ISO IEC 15480), mentre il portafoglio europeo di identità digitale e i mezzi di identificazione elettronica, a seconda delle opzioni di attuazione, possono essere una combinazione di prodotti o servizi, e pertanto il regolamento sulla cibersicurezza non è applicabile.

Riteniamo che sia necessaria una soluzione alternativa parallela che consenta la certificazione del portafoglio in tutte le possibili configurazioni, ma mantenga l'obiettivo di convergenza verso il regolamento sulla cibersicurezza, se del caso. L'Austria ha già proposto una soluzione di questo tipo che prevede valutazioni della conformità da parte di organismi accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 finché mancano adeguati sistemi di cibersicurezza.

L'Austria ha partecipato attivamente ai negoziati e intende rimanere un partner costruttivo. Per questo motivo l'Austria può approvare il testo attuale quale soluzione di compromesso. Tuttavia, ci auguriamo che sia possibile trovare una soluzione transitoria pratica sul tema della certificazione nel corso dei negoziati di trilatero."
